

Legge regionale 4 aprile 2012, n. 7

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

Capo I
Eventi sismici anni 1982/1984

Art. 1
(Disposizioni inerenti agli eventi sismici
1982-1984)

1. Il Comune competente per gli interventi di ricostruzione su immobili di proprietà privata e di enti pubblici economici finanziati a seguito degli eventi sismici 1982-1984, effettua, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ricognizione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese). Entro i successivi quindici giorni, l'atto che adotta la ricognizione è trasmesso alla Regione da parte di ogni singolo Comune.

2. Il Comune competente, entro 30 giorni dall'adozione dell'atto di cui al comma 1, avvia il procedimento di decadenza previsto all'articolo 1, comma 4 della l.r. 4/2011, previa diffida ad adempiere a quanto previsto dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3 della medesima legge, nel termine dei successivi sei mesi.

3. Il mancato rispetto del termine di sei mesi di cui al comma 2 comporta la decadenza dal contributo e l'avvio del procedimento di revoca dello stesso da parte del Comune competente.

Art. 2
(Eventi sismici 1982-1984
- Presentazione documentazione finale)

1. Nel caso in cui la documentazione di rendicontazione finale di cui all'articolo 3, comma 1 della l.r. 4/2011 è stata prodotta al Comune prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di sessanta giorni previsto dal medesimo comma 1, per l'erogazione a saldo del contributo spettante ai soggetti aventi diritto, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo II
Disposizioni in materia di entrata

Art. 3
(Riscossione diretta)

1. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall'articolo 119 della Costituzione, le somme riscosse a titolo di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e di imposta regionale sulle attività produttive a seguito delle attività di controllo, di liquidazione delle dichiarazioni, di accertamento, di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale e di contenzioso tributario, espletate dall'Agenzia delle entrate sono riversate direttamente presso la tesoreria regionale.

2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo di tributo, interessi e sanzioni.

3. Le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite con apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate.

Capo III Credito e attività produttive

Art. 4 (Sostegno all’accesso al credito delle PMI)

1. Al fine di agevolare l’accesso al credito e di consentire l’incremento delle garanzie prestate alle microimprese, alle piccole e alle medie imprese come definite dalla vigente normativa, le risorse residue dei fondi di garanzia di cui alla misura 2.3. “Servizi finanziari alle imprese” del Docup Obiettivo 2 2000-2006 affidati in gestione agli organismi privati di cui all’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, e definitivamente rendicontati all’Unione Europea, sono assegnati per le medesime finalità agli stessi soggetti a titolo di apporto ai fondi rischi e con l’esclusione di qualsiasi altro utilizzo. Le medesime risorse sono soggette al vincolo di rendicontazione annuale alla Giunta regionale.

2. Alle garanzie rilasciate a valere sui fondi rischi costituiti con risorse di cui al comma 1 non può essere applicata una commissione di garanzia a carico delle imprese beneficiarie superiore al costo teorico di mercato determinato secondo la metodologia di cui al punto 25 paragrafo 2.8 del Metodo nazionale approvato con decisione della

Commissione Europea C (2010) n. 4505 del 6 luglio 2010.

3. Gli aiuti alle imprese accordati per il tramite degli organismi di cui al comma 1 sotto forma di garanzia, con il supporto dei fondi rischi di cui al medesimo comma 1, sono concessi in base al regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

Art. 5

(Norme in materia di attività di cava)

1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva vigenti alla data del 31 dicembre 2011 e per le quali è in corso ovvero si è concluso positivamente il procedimento di accertamento di giacimento di cava possono essere ulteriormente prorogate rispetto ai termini di cui all'articolo 8, comma 4 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), e di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese), con le modalità stabilite dallo stesso comma 4 dell'articolo 8 per un periodo non superiore ad anni due, nel rispetto della superficie e dei volumi autorizzati.

2. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva vigenti alla data del 31 dicembre 2011, per le quali non sia stato completato il progetto autorizzato e non sia stata presentata richiesta di accertamento di giacimento di cava possono

essere ulteriormente prorogate rispetto ai termini di cui all'articolo 8, comma 4 della l.r. 2/2000, e di cui all'articolo 4, comma 1 della l.r. 9/2010, con le modalità stabilite dallo stesso comma 4 dell'articolo 8 per un periodo non superiore ad anni due, ovvero possono essere ulteriormente autorizzate ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 2/2000, nel rispetto della superficie e dei volumi autorizzati e per un periodo commisurato al volume residuo da estrarre.

3. Per le istanze di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), presentate nel periodo compreso tra il 23 aprile 1998 ed il 12 febbraio 2008, che si sono concluse con un provvedimento favorevole di compatibilità ambientale, la durata di validità del giudizio di compatibilità ambientale è da intendersi a tutti gli effetti pari a quella riportata nel provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio di cava e sue eventuali successive proroghe.

Capo IV Disposizioni in materia di spese

Art. 6 (Finanziamento attività in materia di energia)

1. Per il finanziamento delle attività di cui all'articolo 16 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della l. 15 marzo 1997, n. 59 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), per l'anno 2012, è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 con imputazione, in termini di competenza e di cassa, nell'unità previsionale di base 08.1.021 di nuova istituzione denominata

“Attività ed interventi in materia di energia” (cap. 5551 n.i.).

2. Per gli anni 2013 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).

Art. 7

(Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale)

1. Per l'anno 2012 è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 da imputare, in termini di competenza e di cassa, alla unità previsionale di base 06.2.002 (cap. 7376), a titolo di cofinanziamento del progetto denominato “Creazione del Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale” di cui al decreto interministeriale n. 800 del 28 settembre 2009.

Art. 8

(Sostegno agli impianti radiotelevisivi di proprietà pubblica)

1. Al fine di completare il processo di transizione dalla tecnica di trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale, la Regione promuove, tramite la concessione di contributi, l'adeguamento degli impianti di ripetizione di proprietà degli enti locali, sulla base della presentazione dei relativi progetti.

2. La Giunta regionale, in collaborazione con il CO.RE.COM., individua le aree del territorio nelle quali sussistono difficoltà di ricezione del segnale e, con proprio atto, fissa le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

3. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2012, la spesa di euro 50.000,00, in termini di competenza e di cassa, con imputazione alla U.P.B. 02.1.016 (cap. 5855).

TITOLO II MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

Art. 9

(Ulteriori modificazioni alla legge regionale
20 gennaio 1998, n. 3)

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 24 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), è inserito il seguente:

“3-bis. I requisiti per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie sono definiti con regolamento di attuazione regionale. Il regolamento, nel rispetto dell'articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, definisce i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi necessari per garantire la sicurezza delle strutture nelle quali vengono erogate prestazioni sanitarie.”.

Art. 10
(Ulteriori modificazioni alla legge regionale
24 marzo 2000, n. 27)

1. Il comma 5, dell'articolo 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale), è sostituito dal seguente:

“5. Le aree boscate, le praterie naturali ed i pascoli permanenti non sono computabili ai fini dell'applicazione della densità edilizia prevista per le zone agricole dall'articolo 34 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale). Nelle praterie naturali e nei pascoli permanenti, classificati come territorio agricolo, posti al di sotto dei 1.300 metri di altitudine sul livello del mare, sono comunque consentiti gli interventi di cui al Titolo III, Capo II, della l.r. 11/2005, computando a tal fine anche l'indice di utilizzazione territoriale di qualsiasi altra area nella disponibilità dell'impresa agricola o proprietà fondiaria.”.

2. Il comma 5 dell'articolo 22-bis della l.r. 27/2000, come sostituito dall'articolo 120 della l.r. 8/2011, successivamente modificato dall'articolo 76, comma 8 della l.r. 18/2011, è sostituito dal seguente:

“5. L'autorizzazione di cui al comma 4, limitatamente alle lettere a) e b) è concessa previo parere dell'unione speciale di comuni di cui al Capo I del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative).”.

3. L'articolo 71-bis della l.r. 27/2000, come aggiunto dall'articolo 124 della l.r. 8/2011, è abrogato.

Art. 11

(Ulteriori modificazioni alla legge regionale
18 febbraio 2004, n. 1)

1. Al comma 4, dell'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia), così come modificato dall'articolo 54, comma 3 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), le parole: *“i documenti di cui al comma 10-bis”* sono soppresse.

2. I commi 10-bis e 10-ter, dell'articolo 5 della l.r. 1/2004, così come aggiunti dall'articolo 54, comma 6 della l.r. 8/2011 sono abrogati.

3. Il comma 7-octies, dell'articolo 6 della l.r. 1/2004, così come aggiunto dall'articolo 55, comma 3 della l.r. 8/2011 è abrogato.

4. All'articolo 8, della legge regionale 1/2004 dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

“2-ter. Le disposizioni della presente legge in materia di certificazioni sostitutive di autorizzazioni, atti di assenso e pareri di organi o enti si applicano anche per l'approvazione di opere pubbliche o di pubblica utilità realizzate da concessionari di servizi pubblici.”

5. Al comma 12, dell'articolo 17 della l.r. 1/2004, così come sostituito dall'articolo 65, comma 1 della l.r. 8/2011, le parole: *“Decorso*

inutilmente il termine di cui al comma 8” sono sostituite dalle seguenti: “Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 5 e 8” e le parole: “decorsi i termini per l’efficacia” sono sostituite dalle seguenti: “comunque dopo il rilascio”.

6. Al comma 8, dell’articolo 21 della l.r. 1/2004, così come sostituito dall’articolo 70, comma 1 della l.r. 8/2011, le parole: “di efficacia” sono sostituite dalle seguenti: “del rilascio”.

7. I commi 2 e 3, dell’articolo 22 della l.r. 1/2004, così come sostituito dall’articolo 72, comma 1 della l.r. 8/2011 sono abrogati.

8. L’articolo 22-ter della l.r. 1/2004, così come aggiunto dall’articolo 73, comma 1 della l.r. 8/2011 è sostituito dal seguente:

*“Art. 22-ter
(Adempimenti in materia di assetto idraulico)*

1. Il parere dell’Autorità idraulica competente, ove previsto per gli interventi ricompresi nei piani di bacino per l’assetto idrogeologico e dalle relative normative regionali e sulla base della certificazione di compatibilità sottoscritta da professionisti abilitati competenti per materia, è espresso entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente senza che l’Autorità idraulica abbia reso il parere prescritto, il comune indice una conferenza di servizi, alla quale l’Autorità idraulica partecipa o fa pervenire un parere scritto; qualora l’Autorità idraulica non si esprime definitivamente si applica l’articolo 14-ter, comma 7 della l. 241/1990.”.

9. L'articolo 22-quater della l.r. 1/2004, così come aggiunto dall'articolo 73, comma 1 della l.r. 8/2011 è abrogato.

10. L'articolo 22-quinquies della l.r. 1/2004, così come aggiunto dall'articolo 73, comma 1 della l.r. 8/2011 è sostituito dal seguente:

*“Art. 22-quinquies
(Scarichi delle acque reflue in pubblica
fognatura)*

1. I pareri preventivi degli organi competenti in materia di scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, ai fini dei piani attuativi, dei titoli abilitativi edilizi e della agibilità degli edifici, sono rilasciati entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della domanda presentata dall'interessato, completa di tutti gli elementi necessari, sulla base della documentazione, sottoscritta da professionisti abilitati, allegata alla domanda. Decorso inutilmente tale termine senza che gli organi stessi abbiano reso i pareri prescritti, il comune indice una conferenza di servizi alla quale gli organi partecipano o fanno pervenire un parere scritto e qualora non si esprimono definitivamente si applica l'articolo 14-ter, comma 7 della l. 241/1990.”.

Art. 12

(Ulteriore modificazione alla legge regionale
3 novembre 2004, n. 21)

1. Al comma 7 bis dell'articolo 17 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia), come aggiunto dall'articolo 114, comma 5 della l.r. 8/2011, le parole: *“in assenza di titolo abilitativo, autorizzazione unica o di*

comunicazione o in difformità da essi, secondo le procedure previste dalle relative normative” sono sostituite dalle seguenti: “nell’ambito di interventi edilizi”.

Art. 13

(Ulteriori modificazioni alla legge regionale
22 febbraio 2005, n. 11)

1. Al comma 2, dell’articolo 8-bis della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), così come aggiunto dall’articolo 87, comma 1 della l.r. 8/2011, dopo la parola: “*affidate*” sono aggiunte le seguenti: “*, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale*” e le parole: “*ad un soggetto indipendente scelto mediante idonea procedura ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)*” sono sostituite dalle seguenti: “*alla Regione*”.

2. Al comma 11, dell’articolo 24 della l.r. 11/2005, così come sostituito dall’articolo 89, comma 3 della l.r. 8/2011, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “*Il comune trasmette alla Soprintendenza il parere della commissione unitamente agli elaborati del piano attuativo adottato, corredati del progetto definitivo delle opere di urbanizzazione e infrastrutturali previste, nonché della documentazione di cui al comma 3, dell’articolo 146, del d.lgs. 42/2004 relativa a tali opere. La Soprintendenza esprime il parere di cui all’articolo 146 del d.lgs. 42/2004 sulle opere di urbanizzazione e infrastrutturali, ai fini di quanto previsto all’articolo 26, comma 7,*

fermo restando il parere di cui allo stesso articolo 146 del d.lgs. 42/2004 da esprimere successivamente sul progetto definitivo dei singoli interventi edilizi.”.

3. Al comma 9-bis, dell'articolo 28 della l.r. 11/2005, così come aggiunto dall'articolo 91, comma 2 della l.r. 8/2011, dopo le parole: “urbane esistenti.” è aggiunto il seguente periodo: “Per gli interventi di cui sopra si applicano gli adempimenti in materia di VAS di cui all'articolo 3, comma 4-bis della l.r. 12/2010.”.

Art. 14

(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24 luglio 2007, n. 25)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 24 luglio 2007, n. 25 (Prestito sociale d'onore. Istituzione di un fondo per agevolare l'accesso), è aggiunto il seguente:

“2-bis. Il prestito sociale d'onore di cui al comma 1 è garantito da Gepafin S.p.a. sull'importo richiesto, nei limiti della disponibilità del Fondo.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 25/2007, è sostituito dal seguente:

“3. La gestione amministrativa e contabile del fondo di cui al comma 1, effettuata secondo un criterio di separazione tra l'importo per l'abbattimento totale degli interessi derivanti dall'erogazione di prestiti e l'importo a garanzia dei prestiti sociali erogati, è attribuita a Gepafin S.p.a. sulla base di una apposita convenzione da stipulare con la Regione.”.

3. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 25/2007, dopo le parole: "*l'abbattimento totale*" sono aggiunte le seguenti: "*e per la garanzia*".

Art. 15

(Ulteriori modificazioni alla legge regionale
5 marzo 2009, n. 4)

1. Al comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese), le parole: "*31 dicembre 2013*" sono sostituite dalle seguenti: "*31 dicembre 2014*".

Art. 16

(Ulteriori modificazioni alla legge regionale
15 aprile 2009, n. 6)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 15 aprile 2009, n. 6 (Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria), è aggiunto il seguente:

"2-bis. Al Revisore dei conti spetta un'indennità di presenza per un importo pari a trenta euro."

Art. 17

(Modificazione alla legge regionale
20 maggio 2009, n. 12)

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 20 maggio 2009, n. 12 (Disciplina per l'attività professionale di acconciatore), le parole: "*secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di formazione professionale*"

sono sostituite dalle seguenti: *“dalla Giunta regionale”*.

Art. 18
(Integrazione alla legge regionale
28 dicembre 2009, n. 26)

1. Dopo l'articolo 41 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali), è aggiunto il seguente:

*“Art. 41-bis
(Osservatorio regionale sulla condizione delle
persone con disabilità)*

1. È istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo Opzionale fatta a New York il 13 dicembre 2006) per la promozione della piena integrazione delle persone con disabilità.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1 svolge funzioni di promozione e sostegno alle politiche inclusive in materia di disabilità nel rispetto dei principi sanciti in materia a livello nazionale ed europeo, di interlocuzione e concorso nelle azioni interistituzionali sui temi della disabilità, nonché di confronto con le azioni attivate con le altre regioni.

3. L'Osservatorio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:

a) studio e analisi sulla condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie e le conseguenti azioni volte a garantire i diritti sanciti dalla Convenzione ONU;

b) rilevazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità ed analisi della corrispondenza dei medesimi con la piena soddisfazione dei diritti della Convenzioni ONU;

c) studio e analisi della qualità dei servizi erogati a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie sulla base degli standard definiti;

d) formulazione di pareri e proposte agli organi regionali in materia di disabilità;

e) promozione della conoscenza dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie anche promuovendo l'attivazione di forme di collaborazione con il mondo della scuola e del lavoro e azioni di sensibilizzazione della società civile.

4. L'Osservatorio di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni ed è di riferimento per l'Assessorato competente in materia di servizi sociali. L'Osservatorio è composto da:

a) Presidente della Giunta regionale o suo delegato in qualità di presidente;

b) Presidente dell'Unione Province Italiane (UPI) Umbria o suo delegato;

c) Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Umbria o suo delegato;

d) cinque membri in rappresentanza delle associazioni maggiormente rappresentative a

livello regionale delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

e) un membro in rappresentanza del Forum Terzo Settore – Umbria;

f) un membro nominato congiuntamente dalle Aziende USL.

5. Possono essere invitati a partecipare ai lavori dell'Osservatorio soggetti in rappresentanza della sede regionale INPS e dell'Ufficio scolastico regionale.

6. Ai lavori dell'Osservatorio possono partecipare, su invito del Presidente, referenti tecnici regionali con riferimento alle seguenti aree: sociale, sanità, mobilità, istruzione, formazione e lavoro.

7. La Giunta regionale individua le associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale di cui al comma 4, lettera d).

8. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso e rimborso spese.

9. La Giunta regionale con proprio atto disciplina il funzionamento dell'Osservatorio e individua la struttura regionale di supporto dello stesso.”.

Art. 19

(Ulteriori modificazioni alla legge regionale
16 febbraio 2010, n. 12)

1. Il comma 4-bis dell'articolo 3 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12 (Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di

impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni), così come aggiunto dall'articolo 136, comma 1 della l.r. 8/2011, è sostituito dal seguente:

“4-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, l'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione della significatività degli effetti ambientali, con le procedure di verifica di assoggettabilità, anche semplificata, di cui all'articolo 9, comma 2, delle varianti di cui all'articolo 18, commi 2, 3, 3-bis, 4, 5 e 9-bis della l.r. 11/2005, dei piani attuativi, dei programmi urbanistici e degli interventi relativi a procedimenti in materia di sportello unico per le attività produttive ed edilizia (SUAPE), relativi a piani regolatori comunali approvati ai sensi della l.r. 31/1997 e della l.r. 11/2005. Ai fini dell'esclusione dalla VAS il comune valuta ed attesta che tali strumenti urbanistici non comportano impatti significativi sull'ambiente, con le modalità previste all'articolo 8-bis, comma 2 della l.r. 11/2005.”.

Art. 20

(Modificazione alla legge regionale
22 luglio 2011, n. 7)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità), dopo la parola: “*anni*” sono aggiunte le seguenti: “, fatto salvo quanto previsto al comma 7-bis dell'articolo 165 del d.lgs. 163/2006”.

Art. 21
(Modificazioni ed integrazioni alla legge
regionale 16 settembre 2011, n. 8)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), le parole: “*e industria*” sono soppresse.

2. L'Allegato A) della l.r. 8/2011 è sostituito dal seguente:

*“Allegato A)
Termini per la redazione e la presentazione al
Consiglio regionale dei progetti di testo unico
(articolo 5, comma 1).*

<i>Testo unico</i>	<i>Termine iniziale per la redazione</i>	<i>Termine finale per la presentazione al Consiglio regionale</i>
<i>Artigianato</i>	<i>01/03/12</i>	<i>30/09/12</i>
<i>Turismo</i>	<i>01/06/12</i>	<i>31/12/12</i>
<i>Commercio</i>	<i>01/01/13</i>	<i>30/06/13</i>
<i>Governo del territorio</i>	<i>01/01/13</i>	<i>30/09/13</i>
<i>Agricoltura</i>	<i>01/03/13</i>	<i>31/12/13</i>
<i>Sanità e servizi sociali</i>	<i>01/07/13</i>	<i>31/12/13</i>

Art. 22
(Modificazione alla legge regionale
23 dicembre 2011, n. 18)

1. L'articolo 28 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative) è abrogato.

2. Il comma 8 dell'articolo 76 della l.r. 18/2011 è abrogato.

Art. 23

(Ulteriore modificazione ed integrazione alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), così come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 37, è sostituita dalla seguente:

“d) il trentatré per cento per l’attuazione della pianificazione faunistico-ambientale e venatoria operata dalle province e la realizzazione dei programmi di gestione della fauna selvatica ed i relativi interventi sul territorio;”.

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 14/1994 è aggiunta la seguente:

“d-bis) il trentadue per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia, ripartito in proporzione al numero degli iscritti, per la realizzazione dei progetti di gestione faunistica-ambientale di cui all’articolo 29 del regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6 (Norme per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia).”.

3. Al comma 1-bis dell'articolo 40 della l.r. 14/1994 le parole: “ e d)” sono sostituite dalle seguenti: “, d) e d-bis)”.

TITOLO III (ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE)

Art. 24

(Interpretazione autentica dell'articolo 11,
comma 6 della legge regionale 17 maggio 1994,
n. 14)

1. L'articolo 11, comma 6 della l.r. 14/1994 si interpreta nel senso che, ai cacciatori che esercitano il prelievo venatorio di particolari specie, per il quale è previsto l'utilizzo di apposito materiale (quale ad esempio fascette, blocchi cartacei con matrici, cartografie), l'A.T.C. può chiedere il rimborso dei costi, ferma restando la partecipazione economica alla gestione dell'A.T.C. da parte di tutti i cacciatori iscritti, nei termini indicati dalla norma stessa.

Art. 25

(Interventi per lo sviluppo
della banda larga in Umbria)

1. Al fine di promuovere la diffusione della banda larga quale fattore di sviluppo economico e sociale del territorio regionale, la Regione trasferisce al Consorzio per il Sistema informativo regionale (S.I.R.), a titolo di erogazione gratuita ai sensi della convenzione tra i consorziati di cui all'articolo 6 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 27 (Assetto istituzionale ed organizzativo del complesso informatico e telematico del Sistema informativo regionale (S.I.R.) della Regione dell'Umbria), la quota dello 0,05 per cento del pacchetto azionario posseduto in CentralCom s.p.a., per il migliore conseguimento degli scopi comuni.

2. La Giunta regionale per favorire la più ampia partecipazione degli Enti pubblici regionali nel processo di diffusione della banda larga è autorizzata ad assumere tutti gli atti necessari di

riassetto del Consorzio S.I.R. e CentralCom
s.p.a..

TITOLO IV DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

Art. 26
(Adeguamento del regolamento regionale
25 febbraio 2000, n. 2)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adegua il regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2 (Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie), alle previsioni di cui al comma 3-bis, dell'articolo 24, della l.r. 3/1998, come introdotto dalla presente legge.

Art. 27
(Termine di sospensione dei provvedimenti
amministrativi per le aree terremotate)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge, il termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi di demolizione e rimessa in pristino di cui all'articolo 66, comma 11 della l.r. 11/2005, già prorogato, è stabilito nuovamente al 30 giugno 2012.

Art. 28
(Decorrenza garanzia legge regionale
24 luglio 2007, n. 25)

1. La garanzia di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 della l.r. 25/2007, come introdotto dall'articolo 14, comma 1 della presente legge è

assicurata sui prestiti sociali d'onore per i quali, ai sensi dell'articolo 5 della stessa l.r. 25/2007, è stato emanato avviso pubblico e stilata la relativa graduatoria successivamente alla data del 15 febbraio 2011.

Art. 29

(Riduzione indennità organi l.r. 6/2009)

1. Sino all'anno 2013, l'indennità spettante al Revisore dei conti, come prevista dal comma 2-bis dell'articolo 13 della l.r. 6/2009, come introdotto dall'articolo 16 della presente legge, è ridotta del dieci per cento.

2. Sino all'anno 2013 ai componenti dell'Assemblea e al Presidente, di cui all'articolo 15, commi 1 e 3 della l.r. 6/2009, spetta l'indennità risultante alla data del 30 aprile 2010, ridotta del dieci per cento ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese).

3. Sino all'anno 2013, ai vicepresidenti e ai segretari di cui all'articolo 15, comma 2 della l.r. 6/2009 spetta la maggiorazione del trenta per cento sull'importo dell'indennità ridotta ai sensi del comma 2 del presente articolo.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.


Data a Perugia, 4 aprile 2012

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Rossi, deliberazione n. 242 del 7 marzo 2012, atto consiliare n. 790 (IX Legislatura);
- assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti I “Affari istituzionali e comunitari” con competenza in sede referente, II “Attività economiche e governo del territorio” e III “Sanità e servizi sociali” con competenza in sede consultiva, il 9 marzo 2012;
- testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente in data 27 marzo 2012, con parere e relazioni illustrate oralmente dal consigliere Dottorini per la maggioranza e dal consigliere Lignani Marchesani per la minoranza, con i pareri consultivi delle Commissioni consiliari permanenti II e III (Atto n. 790/BIS);
- esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti, nella seduta del 2 aprile 2012, deliberazione n. 144.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo,
risorse finanziarie, umane e strumentali

Servizio Segreteria della Giunta regionale

Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze,
atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale

L.R. 4 aprile 2012, n. 7

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all’art. 1, commi 1 e 2:

- Il testo dell’art 1 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese” (pubblicata nel S.S. n. 2 al B.U.R. 31 marzo 2011, n. 15), è il seguente:

«Art. 1

Disposizioni relative agli eventi sismici 1982-1984.

1. Gli interventi di ricostruzione finanziati a seguito degli eventi sismici 1982-1984 non ultimati entro i termini fissati dalle rispettive normative di riferimento devono essere ultimati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'interessato deve produrre, al comune competente, la documentazione necessaria per la determinazione della liquidazione a saldo del contributo, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
3. Per gli interventi già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di trenta giorni per la presentazione della documentazione di cui al comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la dichiarazione di decadenza dal contributo e l'avvio del procedimento di revoca dello stesso.».

Nota all'art. 2:

- Il testo dell'art. 3, comma 1 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (si veda la nota all'art. 1, commi 1 e 2), è il seguente:

«Art. 3
Competenze dei comuni.

1. Il comune competente dispone l'erogazione a saldo del contributo spettante ai soggetti aventi diritto, previa verifica della regolarità della documentazione prodotta, a fine lavori. La erogazione del contributo deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione finale.
Omissis.».

Nota all'art. 3, comma 1:

- La Costituzione della Repubblica italiana, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 (pubblicata nella G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, E.S.), è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

Si riporta il testo dell'art. 119, come modificato dall'art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (pubblicata nella G.U. 24 ottobre 2001, n. 248):

«Art. 119.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.».

Note all'art. 4:

- Il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 2 ottobre 2003, n. 229), è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (in S.O. alla G.U. 25 novembre 2003, n. 274).

Si riporta il testo dell'art. 13:

«Art. 13.

Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi.

1. Ai fini del presente decreto si intendono per: «confidi», i consorzi con attività esterna nonchè quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi; per «attività di garanzia collettiva dei fidi», l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per «confidi di secondo grado», i consorzi con attività esterna nonchè quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per «piccole e medie imprese», le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali; per «testo unico bancario», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; per «elenco speciale», l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; per «riforma delle società», il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32, svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.
3. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonchè utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie.
4. I confidi di secondo grado svolgono l'attività indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi.
5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole «confidi», «consorzio, cooperativa, società consortile di garanzia collettiva dei fidi» ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi è vietato a soggetti diversi dai confidi.
6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 è punito con la medesima sanzione prevista dall'articolo 133, comma 3, del testo unico bancario.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145 del medesimo testo unico.
8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, nonchè da liberi professionisti.
9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie.
10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 possono sostenerne l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità

stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea.

11. Il comma 10 si applica anche ai confidi di secondo grado.

12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi non può essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le società consortili l'ammontare minimo previsto dal codice civile per la società per azioni.

13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, né inferiore a 250 euro.

14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250 mila euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto è costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.

15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 14, gli amministratori sottopongono all'assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento del confidi.

16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confidi costituiti come società consortili per azioni o a responsabilità limitata restano applicabili le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione del capitale per perdite.

17. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano il primo e il secondo comma dell' articolo 2525 del codice civile, come modificato dalla riforma delle società.

18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o della società consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del consorziato o del socio.

19. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano il secondo comma dell' articolo 2545-quater del codice civile introdotto dalla riforma delle società e gli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto dall'articolo 2514, comma 1, lettera d) del codice civile, come modificato dalla riforma delle società, si intende riferito al Fondo di garanzia interconsortile al quale il confidi aderisca o, in mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 23, 25 e 28.

20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia interconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi.

20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono associare complessivamente non meno di 5.000 imprese e garantire finanziamenti complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro.

21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da società consortili per azioni o a responsabilità limitata il cui oggetto

sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In deroga all'articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.

22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati. Gli statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono prevedere un contributo più elevato.

23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente una quota pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati, entro il termine indicato nel comma 22, al Ministero dell'economia e delle finanze; le somme a tale titolo versate fanno parte delle entrate del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, una somma pari all'ammontare complessivo di detti versamenti è annualmente assegnata al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. I confidi, operanti nel settore agricolo, la cui base associativa è per almeno il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, versano annualmente la quota alla Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni.

23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall'anno 2004.

24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati ai sensi dei commi 22 e 23, nonché gli eventuali contributi, anche di terzi, liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile o al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non concorrono alla formazione del reddito delle società che gestiscono tali fondi; detti contributi e le somme versate ai sensi del comma 23 sono ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti eroganti nell'esercizio di competenza.

25. *Abrogato.*

26. *Abrogato.*

27. *Abrogato.*

28. *Abrogato.*

29. L'esercizio dell'attività bancaria in forma di società cooperativa a responsabilità limitata è consentito, ai sensi dell'articolo 28 del testo unico bancario, anche alle banche che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di tali banche contiene le espressioni «confidi», «garanzia collettiva dei fidi» o entrambe.

30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli articoli da 33 a 37 del testo unico bancario.

31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei commi 29 e 30, tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle banche di cui al comma 29.

32.

33. Le banche e i confidi indicati nei precedenti commi 29, 30, 31 e 32 possono, anche in occasione delle trasformazioni e delle fusioni previste dai commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici senza che ciò comporti violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, che permangono, salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel

fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

34. Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.

35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

36. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra quelli la cui tenuta è obbligatoria il consorzio deve tenere: a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste; d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli indicati nelle lettere a) e b), di ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato nella lettera a) può altresì essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell' articolo 2615, secondo comma del codice civile, e deve essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio.

37.

38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi associativi indicati nel presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29, 30 e 31 anche qualora siano costituiti sotto forma di società cooperativa a mutualità prevalente o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di terzi.

39. I confidi possono altresì fondersi con altri confidi comunque costituiti. Alle fusioni possono partecipare anche società, associazioni, anche non riconosciute, fondazioni e consorzi diversi dai confidi purché il consorzio o la società incorporante o che risulta dalla fusione sia un confido o una banca di cui al comma 29.

40. Alla fusione si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo X, sezione II, del codice civile; a far data dal 1° gennaio 2004, qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall' articolo 2501-sexies del codice civile, come modificato dalla riforma delle società. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.

41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-septies, 2500-octies e 2545-decies del codice civile, introdotti dalla riforma delle società, le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40 sono adottate con le maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria.

42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, 40 e 41 non comportano in alcun caso per i contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.

43. Le società cooperative le quali divengono confidi sotto un diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano ai sensi del comma 38 non sono soggette all'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del confidi risultante dalla trasformazione o fusione sia previsto l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva fusione o trasformazione del confidi stesso in enti diversi dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.

44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti dalla legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi; i requisiti soggettivi ivi stabiliti si considerano soddisfatti con il rispetto di quelli previsti dal presente articolo.

45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali.

46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito d'impresa è determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive i confidi, comunque costituiti, determinano in ogni caso il valore della produzione netta secondo le modalità contenute nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.

48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si considera effettuata nell'esercizio di imprese l'attività di garanzia collettiva dei fidi.

49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, e i contributi a questi versati costituiscono per le imprese consorziate o socie oneri contributivi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche alle imprese e agli enti di cui al comma 10, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; è salva ogni eventuale ulteriore deduzione prevista dalla legge.

50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e le fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43 non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la trasformazione o partecipato alla fusione.

51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura fissa.

52. I confidi già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno tempo due anni decorrenti da tale data per adeguarsi ai requisiti disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17, salva fino ad allora l'applicazione delle restanti disposizioni del presente articolo; anche decorso tale termine i confidi in forma cooperativa già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della quota di partecipazione determinato ai sensi del comma 13.

53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga per gli aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, la parte dell'ammontare minimo del patrimonio netto costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga a quanto previsto dal comma 14.

54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di entrata in vigore del presente decreto partecipano al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, anche di secondo grado, possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell'attività sociale.

55. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre cinque anni dalla stessa data. Fino a tale termine i confidi possono prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie. I contributi erogati da regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale, non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse o al contenimento degli oneri finanziari può essere svolta, in connessione all'operatività tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nei limiti della strumentalità all'oggetto sociale tipico a condizione che:

a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;

b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione.

56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di bilancio conseguenti all'attuazione del presente decreto non comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, né danno luogo a rettifiche fiscali.

57. I confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioneisecentomila euro possono, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario. La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi si adeguano ai requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi del comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si sono adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le sole attività indicate nell'articolo 155, comma 4-quater, del testo unico bancario. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 155, comma 4-ter, del medesimo testo unico bancario.

58. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72, è abrogato.

59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è abrogato.

60. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono soppresse le seguenti parole: « e in ogni caso per i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

61. Nell'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: «consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali» sono sostituite dalle

seguenti: «confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269».

61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, istituita con l'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, può essere concessa alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, a fronte di finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese la locazione finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza, al capitale delle imprese agricole medesime, assunte da banche, da altri intermediari finanziari o da fondi chiusi di investimento mobiliari. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia è estesa, nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti nel settore agricolo, che hanno come consorziati o soci almeno il 50 per cento di imprenditori agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie della Sezione speciale e la gestione delle sue risorse, nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni.

61-ter. *Abrogato.*

61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura a quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina dei requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

- Si riporta il testo del paragrafo 2.8, punto 25 della decisione della Commissione Europea C(2010) n. 4505 del 6 luglio 2010, recante “Aiuto di Stato N 182/2010 – Italia. Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI”:

«2.8.

Logica del metodo

Omissis.

(25) Il premio teorico di mercato di una garanzia è determinato nel seguente modo:

$$[1] I = D * Z * (F_R + C + R)$$

dove:

I = premio teorico di mercato della garanzia;

D = importo del finanziamento in essere assistito dalla garanzia;

Z = percentuale di copertura della garanzia rispetto all'importo del finanziamento D;

F_R = fattore di rischio del regime (in percentuale);

C = costi amministrativi (in percentuale);

R = remunerazione delle risorse pubbliche investite nell'ambito del regime di garanzia (in percentuale).

Omissis.».

- Il regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, recante “Regolamento della commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)", è pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2006, n. L 379.

Note all'art. 5, commi 1 e 2:

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, recante “Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni” (pubblicata nel S.O. n. 3 al B.U.R. 12 gennaio 2000, n. 2), come modificato e integrato dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26 (in S.O. n. 4 al B.U.R. 7 gennaio 2004, n. 1), è il seguente:

«Art. 8
Autorizzazione.

1. La coltivazione dei giacimenti di cava per il soddisfacimento del fabbisogno ordinario, esclusi i casi di cui all'articolo 8-bis è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Comune entro venti giorni dall'approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 7.
2. L'autorizzazione ha per oggetto:
 - a) l'attività di estrazione;
 - b) la ricomposizione ambientale;
 - c) i connessi impianti di prima lavorazione dei materiali e i servizi di cantiere ubicati entro il perimetro della cava;
 - d) le strade di cantiere.
3. L'autorizzazione contiene:
 - a) la localizzazione e la superficie dell'area estrattiva;
 - b) il tipo e la quantità di materiali estraibili;
 - c) le eventuali prescrizioni e modalità da osservarsi nell'attività estrattiva e negli interventi di ricomposizione, anche in ordine ai materiali da impiegare, e di compensazione ambientale;
 - d) il termine di durata dell'autorizzazione in relazione alla quantità e qualità dei materiali estraibili;
 - e) i nulla - osta, le autorizzazioni o gli assensi comunque denominati e acquisiti in sede di conferenza di servizi;
 - f) l'obbligo del versamento dei contributi ai sensi del comma 1 dell'art. 12 e degli oneri di cui al comma 5 dell'art. 6;
 - g) gli estremi della garanzia prestata ai sensi del comma 1 dell'art. 10.
4. Il termine massimo di durata dell'autorizzazione è fissato in anni dieci, prorogabile per non più di due anni nel solo caso in cui alla data prevista per la scadenza non siano state estratte le quantità autorizzate. La domanda di proroga è inoltrata al Comune trenta giorni prima della data di scadenza, con indicazione delle quantità non estratte e dei tempi occorrenti per completare l'escavazione.
5. Salvo quanto previsto dal comma 6 le varianti al progetto autorizzato sono approvate dal Comune competente.
6. Le varianti per le quali sia necessario acquisire nulla-osta, autorizzazioni, pareri o altri assensi comunque denominati da parte di amministrazioni diverse dal Comune, sono approvati in sede di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 7.
- 6-bis. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva per il soddisfacimento del fabbisogno straordinario, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), è rilasciata dal Comune competente per territorio, nel rispetto dei criteri del PRAE e delle norme regolamentari di cui all'articolo 18-bis. Sulla richiesta del soggetto interessato il Comune si pronuncia previa approvazione del progetto definitivo da parte della conferenza di cui all'articolo 7, comma 4 e acquisito il conforme parere della Giunta regionale inerente le determinazioni in ordine alle procedure di VIA di cui alla L.R. n. 11/1998. Il rilascio dell'autorizzazione, ove occorra, costituisce, variante agli strumenti urbanistici comunali.
- 6-ter. L'autorizzazione di cui al comma 6-bis è rilasciata a condizione che i materiali estratti siano esclusivamente destinati alla realizzazione di grandi opere pubbliche, siano reperiti in prossimità dei cantieri di lavoro e non vi sia disponibilità nelle vicinanze di idonei materiali provenienti da cave autorizzate.».

- Il testo dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9, recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese" (pubblicata nel S.S. n. 3 al B.U.R. 17 febbraio 2010, n. 8), è il seguente:

«Art. 4
Norme in materia di attività di cava.

1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva vigenti alla data del 31 dicembre 2009 possono essere ulteriormente prorogate rispetto ai termini di cui all'articolo 8, comma 4, della L.R. n. 2/2000 con le modalità stabilite dallo stesso comma 4 per un periodo non superiore ad anni due, nel rispetto della superficie e dei volumi autorizzati.
Omissis.».

Note all'art. 6:

- Il testo dell'art. 16 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, recante "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112" (pubblicata nel B.U.R. 10 marzo 1999, n. 15), è il seguente:

«Art. 16
Funzioni e compiti riservati alla Regione.

1. La Regione esercita le funzioni amministrative delegate dall'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché quelle già delegate dall'articolo 9 della L. 9 gennaio 1991, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quelle sub-delegate alle province dall'articolo 17, comma 2 della presente legge.

2. Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti attribuiti dall'articolo 30, commi 2 e 5 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché le funzioni già attribuite dall'articolo 5, commi 1 e 2, e dall'articolo 6, comma 1 della legge n. 10 del 1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. In riferimento all'articolo 15, la Regione adotta il Piano Energetico Regionale (P.E.R.) che costituisce lo strumento di attuazione della politica energetica regionale e ne fissa gli obiettivi con particolare riferimento agli aspetti ambientali, avvalendosi anche delle forme di incentivazione previste dalla legge n. 10 del 1991.

4. La Regione concorre alla elaborazione delle norme attuative sulle tipologie tecnico-costruttive ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 della legge n. 10 del 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 3, 5, 6, 16 e 17 della L. 9 gennaio 1991, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. La Regione determina i requisiti, i criteri e i presupposti per la concessione e la erogazione degli ausili finanziari previsti dalla legge.

6. La Regione, per le finalità di cui alla legge n. 10 del 1991, può stipulare convenzioni e accordi di programma per la realizzazione di campagne promozionali e per programmi di diagnosi energetica.

7. La Regione concorre alla stipulazione dell'accordo di programma di cui all'articolo 30, comma 2 della legge n. 9 del 1991.

8. La Regione svolge funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.».

- Il testo dell'art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13,

recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è il seguente:

«Art. 27
Legge finanziaria regionale.

Omissis.

3. La legge finanziaria regionale stabilisce:

Omissis.

c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;

Omissis.».

Note all'art. 9, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 24 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, recante “Ordinamento del sistema sanitario regionale” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 28 gennaio 1998, n. 7), come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 24
Autorizzazioni sanitarie.

1. Le autorizzazioni per l'esercizio delle attività sanitarie nelle strutture pubbliche e private di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997, sono rilasciate, nel rispetto dei requisiti minimi previsti dallo stesso decreto, dalla Giunta regionale che si avvale delle competenti strutture dell'Unità sanitaria locale.

2. I requisiti minimi trovano immediata applicazione nel caso di realizzazione di nuove strutture o di ampliamento e trasformazione di quelle già esistenti.

3. L'adeguamento ai requisiti minimi di strutture già autorizzate ed in esercizio è disposto entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

3-bis. I requisiti per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie sono definiti con regolamento di attuazione regionale. Il regolamento, nel rispetto dell'articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, definisce i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi necessari per garantire la sicurezza delle strutture nelle quali vengono erogate prestazioni sanitarie.

4. La verifica dell'adeguamento e la permanenza dei requisiti vengono effettuati dalla Giunta regionale che può avvalersi delle strutture dell'Unità sanitaria locale.».

- Si riporta il testo dell'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 30 dicembre 1992, n. 305), come modificato e integrato dai decreti legislativi 19 giugno 1999, n. 229 (in S.O. alla G.U. 16 luglio 1999, n. 165) e 28 luglio 2000, n. 254 (in S.O. alla G.U. 12 settembre 2000, n. 213):

«8-ter.
Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di
attività sanitarie e socio-sanitarie.

1. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa

utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie:

- a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
- b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
- c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.

2. L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi.

3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.

4. L'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del presente decreto. In sede di modificazione del medesimo atto di indirizzo e coordinamento si individuano gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie di cui al comma 2, nonché i relativi requisiti minimi.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni determinano:

- a) le modalità e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio della autorizzazione alla realizzazione di strutture e della autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria, prevedendo la possibilità del riesame dell'istanza, in caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente;
- b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttiva, definendo idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti eventualmente interessati.».

Note all'art. 10, alinea e parte novellistica:

- La legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, recante “Norme per la pianificazione urbanistica territoriale” (pubblicata nel S.S. al B.U.R. 31 maggio 2000, n. 31), è stata modificata ed integrata dalle leggi regionali 19 novembre 2001, n. 28 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 28 novembre 2001, n. 58), 14 giugno 2002, n. 9 (in B.U.R. 26 giugno 2002, n. 28), 31 luglio 2002, n. 14 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 14 agosto 2002, n. 36), 18 febbraio 2004, n. 1 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 25 febbraio 2004, n. 8), 3 novembre 2004, n. 21 (in B.U.R. 8 novembre 2004, n. 47), 22 febbraio 2005, n. 11 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 9 marzo 2005, n. 11), 26 giugno 2009, n. 13 (in B.U.R. 29 giugno 2009, n. 29, E.S.), 16 settembre 2011, n. 8 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41) e 23 dicembre 2011, n. 18 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 29 dicembre 2011, n. 61).

Il testo vigente degli artt. 15 e 22 bis, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 15
Aree boscate.

1. Per la definizione di aree boscate si fa riferimento alla definizione dell'art. 5 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28.
2. Le aree boscate e quelle dove il bosco è parzialmente o totalmente distrutto da incendi, alluvioni o frane sono ulteriormente disciplinate dalle province in coerenza con il PPR, ai fini della tutela e salvaguardia dell'estensione della superficie boscata e delle relative radure perimetrali o interne, fermo restando il divieto assoluto di nuovi interventi edilizi.
3. I comuni recepiscono nel PRG parte strutturale, le perimetrazioni delle aree boscate in conformità alla definizione di cui al comma 1 ed alla disciplina provinciale di cui al comma 2 ed individuano, nelle aree extraurbane, una fascia di transizione in cui l'attività edilizia è limitata agli interventi di cui all'art. 31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457.
4. La Regione destina risorse finanziarie per valorizzare le fasce di transizione circostanti il bosco al fine di assicurare un adeguato reddito ai coltivatori che ne riconvertano l'uso per produzioni ecocompatibili.
5. *Le aree boscate, le praterie naturali ed i pascoli permanenti non sono compatibili ai fini dell'applicazione della densità edilizia prevista per le zone agricole dall'articolo 34 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale). Nelle praterie naturali e nei pascoli permanenti, classificati come territorio agricolo, posti al di sotto dei 1.300 metri di altitudine sul livello del mare, sono comunque consentiti gli interventi di cui al Titolo III, Capo II, della l.r. 11/2005, computando a tal fine anche l'indice di utilizzazione territoriale di qualsiasi altra area nella disponibilità dell'impresa agricola o proprietà fondiaria.*
6. Nelle aree boscate e nelle fasce di transizione sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 8 dalla legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Nelle aree boscate e nelle fasce di transizione è consentita altresì la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, nonché le opere di sistemazione idraulica e forestale e gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, con le modalità ivi indicate.
8. Gli impianti di arboricoltura da legno, gli imboschimenti ed i rimboschimenti sono individuati dalla Giunta regionale su apposita cartografia.

Art. 22-bis
Oliveti.

1. Gli oliveti, oltre a qualificare le produzioni regionali di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), rappresentano un elemento identitario del territorio umbro.
2. Il PPR, il PTCP ed il PRG, anche in attuazione di quanto previsto al comma 1, dettano norme che salvaguardano le aree di produzione, limitando le eventuali trasformazioni ai fini edilizi e infrastrutturali e prevedendo modalità e termini per l'eventuale obbligo di reimpianto.
3. I piani attuativi, i progetti edilizi, nonché quelli di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto del comma 2, possono prevedere anche l'espianto delle parti di oliveto strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento, indicando il reimpianto in sito diverso.
4. L'autorizzazione all'abbattimento degli olivi è concessa dal comune territorialmente competente nei seguenti casi:
 - a) qualora ne sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività, dovuta a cause non rimovibili;

b) alberi che per eccessiva fittezza dell'impianto rechino danni all'oliveto;

c) per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

d) per la realizzazione di edifici in conformità alla vigente strumentazione urbanistico-edilizia.

5. L'autorizzazione di cui al comma 4, limitatamente alle lettere a) e b) è concessa previo parere dell'unione speciale di comuni di cui al Capo I del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative).».

- La legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, recante "Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 9 marzo 2005, n. 11), è stata modificata ed integrata dalle leggi regionali 10 febbraio 2006, n. 4 (in B.U.R. 15 febbraio 2006, n. 9), 26 marzo 2008, n. 5 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 28 marzo 2008, n. 15), 10 luglio 2008, n. 12 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 16 luglio 2008, n. 33), 26 giugno 2009, n. 13 (in B.U.R. 29 giugno 2009, n. 29, E.S.), 16 febbraio 2010, n. 12 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 24 febbraio 2010, n. 9), 25 novembre 2010, n. 23 (in S.S. al B.U.R. 26 novembre 2010, n. 56) e 16 settembre 2011, n. 8 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41).

Il testo dell'art. 34 è il seguente:

«Art. 34

Realizzazione di nuovi edifici.

1. Nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli, l'indice di utilizzazione territoriale massimo consentito per la realizzazione di nuovi edifici destinati a residenza è di due metri quadri di superficie utile coperta per ogni ettaro di superficie di terreno interessato.

2. Nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli è consentita la realizzazione di nuovi edifici per le attività produttive agricole necessari all'attività dell'impresa, con un indice di utilizzazione territoriale massimo di quaranta metri quadri di superficie utile coperta per ogni ettaro di superficie di terreno interessato. Le serre qualora non comportino trasformazione permanente del suolo non costituiscono superficie utile coperta. La realizzazione di tali edifici è subordinata alla presentazione al comune di un piano aziendale. 2-bis. Le imprese agricole ad indirizzo ortofrutticolo e florovivaistico fino a tre ettari, possono realizzare serre a copertura dei due terzi della superficie interessata a tale attività, in deroga agli indici di cui ai commi 2 e 4 se sprovviste di struttura in muratura, o strettamente necessaria a fini statici, e comunque deve essere ancorata al terreno permettendo la permeabilità del suolo.

3. La realizzazione di nuovi edifici, di cui al comma 2, è subordinata alla condizione che l'impresa agricola eserciti la sua attività su superfici non inferiori a cinque ettari, con esclusione delle aree boscate di cui all'articolo 15, commi 1, 2 e 8, della L.R. n. 27/2000.

4. L'impresa agricola può realizzare nuovi edifici ai sensi del comma 2 in deroga all'indice di utilizzazione, nonché alla superficie di cui al comma 3 che comunque non devono risultare, rispettivamente, superiore a cento metri quadri di superficie utile coperta per ettaro e inferiore a tre ettari, nei casi previsti al comma 5, previa approvazione di un piano aziendale convenzionato. Il piano è approvato dal comune, previo parere favorevole della Regione in merito alla congruità dell'intervento previsto in rapporto alla potenzialità produttiva dell'impresa agricola. L'approvazione non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 68, comma 2.

5. Gli interventi in deroga di cui al comma 4 sono consentiti esclusivamente per produzioni tipiche di qualità, ad alta redditività, anche a seguito di piani regionali di riconversione

produttiva, nonché coerenti con la programmazione regionale di settore, da definire con le norme regolamentari di cui all'art. 62, comma 1 lettera h) che individuano le specialità produttive, le tipologie degli impianti, nonché le caratteristiche edilizie degli edifici al fine di favorirne l'inserimento nell'ambiente rurale.

6. L'altezza massima per i nuovi edifici residenziali, di cui al comma 1 è fissata in metri lineari sei e cinquanta dal piano di campagna.

7. Gli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono subordinati alla costituzione, prima del rilascio del titolo abilitativo, di un vincolo di asservimento dei terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge, nei limiti della superficie utile coperta prevista dall'intervento. Il vincolo relativo agli interventi di cui sopra riguarda i terreni corrispondenti all'applicazione del relativo indice di utilizzazione territoriale considerando la superficie utile coperta sia del nuovo edificio che quella di tutti gli edifici dell'impresa agricola.

8. Sui nuovi edifici per attività diverse dalla residenza, di cui ai commi 2 e 4 e nei casi di utilizzazione di singoli annessi agricoli per attività agrituristiche, è costituito un vincolo di destinazione d'uso quindicennale decorrente dalla data di ultimazione dei lavori, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge. Alla scadenza del vincolo gli edifici possono essere destinati agli usi previsti dalle disposizioni del presente Capo II, nel rispetto degli indici di edificabilità.

9. L'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale per la realizzazione di nuovi edifici al servizio dell'impresa agricola è effettuata tenendo anche conto di terreni non contigui. Tale applicazione è ammessa anche per terreni ricadenti in comuni confinanti e, in caso di edifici diversi dalla residenza, previa comunicazione ai comuni interessati. Per la localizzazione di nuovi edifici, con le modalità di cui sopra, è resa in sede progettuale ampia e motivata dimostrazione, al fine di ridurre sia l'impatto ambientale che l'eccessivo sviluppo delle reti infrastrutturali e di servizio.

10. Ai fini dell'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale, sono considerati tutti gli immobili del richiedente il titolo abilitativo esistenti sui terreni interessati al momento della presentazione della domanda al comune, tenendo conto dei vincoli di asservimento già gravanti sui terreni, nonché di tutti gli edifici esistenti o in corso di costruzione alla data del 13 novembre 1997, ancorché oggetto di successivo trasferimento, frazionamento di proprietà, o cambiamento di destinazione d'uso.».

- La legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, recante “Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 29 dicembre 2011, n. 61.

Note all'art. 11, alinea e parte novellistica:

- La legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, recante “Norme per l'attività edilizia” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 25 febbraio 2004, n. 8), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 3 novembre 2004, n. 21 (in B.U.R. 8 novembre 2004, n. 47), 22 febbraio 2005, n. 11 (in S.O. al B.U.R. 9 marzo 2005, n. 11), 26 marzo 2008, n. 5 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 28 marzo 2008, n. 15), 21 maggio 2008, n. 8 (in B.U.R. 28 maggio 2008, n. 25), 26 giugno 2009, n. 13 (in B.U.R. 29 giugno 2009, n. 29, E.S.), 10 dicembre 2009, n. 25 (in B.U.R. 16 dicembre 2009, n. 56), 27 gennaio 2010, n. 5 (in S.O. n. 2 al B.U.R. 3 febbraio 2010, n. 6), 16 febbraio 2010, n. 12 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 24 febbraio 2010, n. 9) e 16 settembre 2011, n. 8 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41).

Il testo vigente degli artt. 5, 6, 8, 17, comma 12, 21, comma 8 e 22, come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5

Sportello unico per l'edilizia.

1. I comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo quinto, del titolo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, costituiscono un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività. I comuni possono affidare allo sportello unico per l'edilizia la competenza dei procedimenti in materia di attività edilizia di cui alla presente legge.

2. Lo sportello unico per l'edilizia provvede in particolare:

a) alla ricezione delle denunce di inizio attività, delle domande per il rilascio di permesso di costruire, delle comunicazioni di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, delle dichiarazioni di cui all'articolo 29, comma 3 e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia e del certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla competente soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del D.Lgs. n. 490/1999;

b) all'adozione, nelle materie di cui alla lettera a), dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi, in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;

c) alla consegna dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo, comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio, ivi compreso il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001;

d) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento relativo all'intervento edilizio oggetto dell'istanza di permesso di costruire, della denuncia di inizio attività o concernente il certificato di agibilità;

e) al rilascio della certificazione preventiva sulla esistenza e sulla qualità dei vincoli di cui all'articolo 10.

3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità lo sportello di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente:

a) il parere della competente azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in cui non possa essere sostituito da un'autocertificazione ai sensi dell'articolo 6, comma 7-bis;

b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio.

4. Lo sportello di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente, gli altri pareri, assensi, autorizzazioni e nulla-osta comunque denominati, nonché i pareri che debbono essere resi dagli uffici comunali, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio.

5. Lo sportello cura le incombenze necessarie ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della L. n. 241/1990, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:

a) i pareri di cui ai commi 3 e 4;

b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue a opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;

c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale, in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;

d) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24 e 151 del D.Lgs. n. 490/1999, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 490/1999;

e) il parere dell'autorità competente in materia idraulica;

f) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali;

g) il nulla-osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché le autorizzazioni di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, in tema di aree naturali protette.

5-bis. La conferenza di servizi è obbligatoriamente convocata nel caso di progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica che riguardano una superficie utile coperta superiore a metri quadrati duemila, nonché quando la convocazione è richiesta dall'interessato in sede di istanza del titolo abilitativo. I responsabili dello Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia SUAPE, di seguito Sportello unico SUAPE, concordano con i Sopsintendenti competenti il calendario mensile delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgono atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.

6. I comuni nell'ambito della propria autonomia organizzativa, affidano, entro e non oltre il 30 giugno 2005, allo sportello unico per l'edilizia anche i compiti e le funzioni dello sportello unico per le attività produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447.

7. I comuni individuano autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie per la istituzione e il funzionamento dello sportello unico.

8. La Giunta regionale, al fine di incentivare la costituzione in forma associata di sportelli unici per l'edilizia, corrisponde contributi o altri benefici ai comuni associati, con priorità a quelli costituiti in unione dei comuni ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

9. I comuni, attraverso lo sportello unico, forniscono informazioni sulle materie di cui al comma 2, lettera a), nonché sui contenuti degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso, anche in via telematica, a tutte le possibili informazioni utili disponibili.

10. Il comune è tenuto a comunicare immediatamente alla Regione ed alla provincia l'avvenuta costituzione dello sportello unico per l'edilizia.

[10-bis. Nei casi in cui la presente legge prevede l'acquisizione di pareri, autorizzazioni o assensi di organi o enti, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi possono essere sostituiti da autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni o certificazioni del progettista di cui all'articolo 17, comma 1 e all'articolo 21, comma 1 o di altri tecnici abilitati, salve le verifiche successive degli organi o amministrazioni preposti]. Abrogato.

[10-ter. All'istanza di titolo abilitativo è obbligatoriamente allegata copia della ricevuta di trasmissione dei documenti di cui al comma 10-bis alle amministrazioni e agli organi preposti alle verifiche. Le verifiche sono effettuate entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento e gli esiti sono comunicati all'interessato e al comune entro e non oltre lo stesso termine]. Abrogato.

Art. 6
Titoli abilitativi.

1. I titoli abilitativi sono il permesso di costruire e la segnalazione certificata di inizio attività.
2. Ad eccezione dei casi previsti dagli articoli 7 e 8, le attività edilizie, anche su aree demaniali, sono soggette a titolo abilitativo e la loro realizzazione è subordinata, salvo i casi di esonero previsti all'articolo 26, alla corresponsione del contributo di costruzione.
3. Gli interventi oggetto del titolo abilitativo devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica comunali generali e attuativi, nella pianificazione territoriale-paesistica, nonché nei piani di settore. Gli stessi devono rispettare i vincoli esistenti sul territorio interessato.
4. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo ed è irrevocabile.
5. I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono trasferibili, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Essi non incidono sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati in virtù dei titoli stessi e non comportano limitazione dei diritti dei terzi.
6. I procedimenti di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 447/1998 sono sostituiti da quelli previsti agli articoli successivi della presente legge a seconda del titolo abilitativo necessario per l'intervento.
7. La decorrenza dei termini per la formazione dei titoli abilitativi di cui agli articoli 17 e 21, è sospesa nei limiti di cui all'articolo 14, comma 2, in caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda o della denuncia con le previsioni degli strumenti urbanistici adottati.
- 7-bis. La conformità alle norme igienico – sanitarie per gli edifici destinati ad attività residenziali, commerciali, direzionali, turistico-produttive, per servizi, compreso l'artigianato di servizio, nonché all'attività agricola che non riguardi le attività zootecniche e di trasformazione dei prodotti agricoli, è certificata dal progettista, sulla base delle normative di settore.
- 7-ter. Nell'ambito del procedimento per l'attività edilizia, la documentazione di cui all'articolo 22-bis relativa agli scarichi sul suolo delle acque reflue degli edifici residenziali, è trasmessa da parte del comune alla provincia per le attività previste all'articolo 62, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).
- 7-quater. I progetti degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e di cui alla Parte II Capo V del D.P.R. 380/2001, sono presentati al comune contestualmente all'istanza di titolo abilitativo o prima dell'inizio dei lavori.
- 7-quinquies. All'istanza di titolo abilitativo è allegata l'eventuale documentazione relativa all'asservimento dei terreni necessari per la realizzazione degli edifici in base alla densità edilizia prevista, nonché quella relativa alla destinazione d'uso degli edifici. Fino alla presentazione di tali documenti, registrati e trascritti, ove previsto, i titoli abilitativi non sono rilasciabili né efficaci.
- 7-sexies. L'autorizzazione sismica di cui all'articolo 9 della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche), è presentata al comune contestualmente all'istanza di titolo abilitativo e comunque prima dell'inizio dei lavori. L'autorizzazione può essere acquisita anche nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 5-bis, condizionatamente alla sussistenza degli elementi prescritti dalla stessa L.R. n. 5/2010.
- 7-secties. In materia di controlli relativi ai titoli abilitativi, alle comunicazioni di inizio lavori, alle opere libere, nonché alle opere eseguite, il comune applica le disposizioni di cui all'articolo 39,

anche avvalendosi degli organi ed enti preposti alla vigilanza, convocando, eventualmente, la conferenza di servizi.

[7-octies. I materiali inerti derivanti dalle attività di smontaggio e costruzione di manufatti possono essere riutilizzati nella stessa area di intervento, a condizione che l'utilizzo avvenga senza ulteriori trattamenti e comunque senza comportare impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Il direttore dei lavori comunica preventivamente al comune, la quantità e qualità dei materiali e le modalità del loro utilizzo]. Abrogato.

7-nonies. Il titolo abilitativo edilizio relativo ad edifici che prevedono l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ricomprende anche il titolo per la realizzazione di tali impianti.

Art. 8

Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e opere di interesse pubblico.

1. Le disposizioni del presente titolo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 non trovano applicazione per:

a) le opere e i programmi di intervento pubblico o di interesse pubblico, da realizzare a seguito della conclusione di accordo di programma, con l'assenso del comune interessato, ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000, qualora l'accordo stesso contenga gli elementi costitutivi del titolo abilitativo corrispondente;

b) le opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, e le opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici;

c) le opere pubbliche dei comuni approvate dall'organo comunale competente, o con provvedimento di conformità urbanistica del dirigente o responsabile della competente struttura, in base al regolamento dell'ente, comunque assistite dalla validazione del progetto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE»);

d) le opere della Regione e delle province, previo accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche da effettuare d'intesa con il comune interessato;

e) gli interventi di cui all'articolo 11 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, concernente l'attuazione degli obiettivi fissati dal PUT;

e-bis) le opere della Regione e delle province concernenti la manutenzione ordinaria di edifici, attrezzature, impianti, opere idrauliche, sedi viarie ed aree per parcheggi e verde, ivi comprese quelle per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, commi 3 e 4.

2. La data di effettivo inizio delle opere di cui al comma 1 deve essere comunicata al comune con le modalità di cui all'articolo 16, comma 3.

2-bis. Per le opere di cui al comma 1, lettere c) e d), qualora comportino variante urbanistica, l'accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche è definito attraverso apposita conferenza di servizi che può comportare variazione degli strumenti urbanistici generali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 5 della L.R. n. 11/2005, nonché ai fini dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ferma restando la ratifica del comune entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza stessa. In caso di dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi da uno o più enti locali, l'accertamento di conformità è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, che valuta le ragioni del dissenso degli enti dissenzienti.

2-ter. Le disposizioni della presente legge in materia di certificazioni sostitutive di autorizzazioni, atti di assenso e pareri di organi o enti si applicano anche per l'approvazione di opere pubbliche o di pubblica utilità realizzate da concessionari di servizi pubblici.

Art. 17

Procedimento per il permesso di costruire.

Omissis.

12. *Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 5 e 8 per l'adozione del provvedimento finale e comunque dopo il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, senza che il dirigente o il responsabile della competente struttura comunale abbia adottato un provvedimento di diniego in ordine alla domanda, il permesso di costruire, effettuati gli adempimenti in materia di contributo di costruzione, si intende assentito per effetto della dichiarazione del progettista abilitato di cui al comma 1 e degli elementi di cui al comma 2. È fatto salvo comunque il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni, in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della L. 241/1990.*

Omissis.

Art. 21

Disciplina della segnalazione certificata di inizio attività.

Omissis.

8. Qualora per l'intervento sia obbligatorio acquisire l'assenso o l'autorizzazione in materia di beni culturali o di beni paesaggistici ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e dell'articolo 22, il responsabile del procedimento o lo Sportello unico SUAPE acquisiscono il parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 e il termine per l'inizio dei lavori decorre dalla data *del rilascio* delle relative autorizzazioni e pareri in materia paesaggistica e di beni culturali. Ove tali provvedimenti non siano favorevoli, la segnalazione è priva di effetti.

Omissis.

Art. 22

Autorizzazione paesaggistica.

1. Le funzioni concernenti l'autorizzazione e l'autorizzazione semplificata in materia paesaggistica di cui al D.Lgs. 42/2004, conferite ai comuni ai sensi dell'articolo 37 della L.R. n. 11/2005, sono esercitate dal comune rispettivamente ai sensi e con le procedure previste dall'articolo 146 dello stesso D.Lgs. n. 42/2004 e dal D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, previo parere obbligatorio e non vincolante della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'articolo 4.

[2. Ai fini dell'autorizzazione paesaggistica è allegata all'istanza la relazione paesaggistica o la relazione paesaggistica semplificata in base alle relative normative.] Abrogato.

[3. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa senza indugio alla Soprintendenza competente, alla Regione e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.] Abrogato.

4. L'inizio dei lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio e le opere di cui agli articoli 7 e 7-bis possono essere effettuati successivamente all'avvenuto rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

5. Il comune determina la sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'articolo 167, comma 5 del D.Lgs. n. 42/2004, anche avvalendosi di organi tecnici statali, regionali e provinciali. 6. I proventi delle sanzioni di cui al comma 5 sono introitati dal comune nel cui territorio è avvenuta la violazione e inseriti in

apposito capitolo di bilancio, da utilizzare per quanto previsto all'articolo 167, comma 6, del D.Lgs. n. 42/2004.».

- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192), è stata modificata ed integrata dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537 (in S.O. alla G.U. 28 dicembre 1993, n. 303), dal decreto legge 12 maggio 1995, n. 163 (in G.U. 12 maggio 1995, n. 109), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 (in G.U. 11 luglio 1995, n. 160), dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 (in S.O. alla G.U. 17 maggio 1997, n. 113), dalla legge 16 giugno 1998, n. 191 (in S.O. alla G.U. 20 giugno 1998, n. 142), dalla legge 3 agosto 1999, n. 265 (in S.O. alla G.U. 6 agosto 1999, n. 183), dalla legge 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24 novembre 2000, n. 275), dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45 (in S.O. alla G.U. 10 marzo 2001, n. 58), dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in S.O. alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174), dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21 febbraio 2005, n. 42), dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (in G.U. 16 marzo 2005, n. 62), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (in S.O. alla G.U. 14 maggio 2005, n. 111), dal decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (in G.U. 1 febbraio 2007, n. 26), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 (in S.O. alla G.U. 2 aprile 2007, n. 77), dal decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2007, n. 157 (in G.U. 21 settembre 2007, n. 220), dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (in S.O. alla G.U. 25 giugno 2008, n. 147), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. alla G.U. 21 agosto 2008, n. 195), dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2009, n. 140), dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (in S.O. alla G.U. 23 aprile 2010, n. 94), dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (in S.O. alla G.U. 31 maggio 2010, n. 125), dal decreto legge 5 agosto 2010, n. 125 (in G.U. 6 agosto 2010, n. 182), dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13 maggio 2011, n. 110) e dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (in G.U. 13 agosto 2011, n. 188).

Si riporta il testo dell'art. 14-ter, comma 7:

«14-ter.

Lavori della conferenza di servizi.

Omissis.

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

Omissis.».

Nota all'art. 12:

- Il testo vigente dell'art. 17, comma 7-bis della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21, recante “Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia” (pubblicata nel B.U.R. 8 novembre 2004, n. 47), come modificato ed integrato dalla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 17
Accertamento di conformità.

Omissis.

7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano anche nel caso di realizzazioni di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, *nell'ambito di interventi edilizi.*».

Note all'art. 13, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente degli artt. 8-bis, comma 2, 24, comma 11 e 28, comma 9-bis della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si vedano le note all'art. 10, alinea e parte novellistica), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art- 8-bis
Integrazione del procedimento in materia di Valutazione
Ambientale Strategica.

Omissis.

2. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere affidate, *nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale*, in via alternativa, ad una struttura interna al Comune diversa dalla unità organizzativa responsabile del procedimento di piano urbanistico, o a forme associative anche ai sensi dei commi da 25 a 31 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con L. 122/2010, o alla Provincia o *alla Regione*.

Art. 24
Adozione e approvazione del piano attuativo.

Omissis.

11. Il piano attuativo relativo ad interventi nelle zone sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e nelle aree o immobili di cui all'articolo 4, comma 2 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) è adottato previo parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio. *Il comune trasmette alla Soprintendenza il parere della commissione unitamente agli elaborati del piano attuativo adottato, corredati del progetto definitivo delle opere di urbanizzazione e infrastrutturali previste, nonché della documentazione di cui al comma 3, dell'articolo 146, del d.lgs. 42/2004 relativa a tali opere. La Soprintendenza esprime il parere di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 sulle opere di urbanizzazione e infrastrutturali, ai fini di quanto previsto all'articolo 26, comma 7, fermo restando il parere di cui allo stesso articolo 146 del d.lgs. 42/2004 da esprimere successivamente sul progetto definitivo dei singoli interventi edilizi.*

Omissis.

Art. 28
Attuazione del PRG tramite programma urbanistico.

Omissis.

9-bis. Gli interventi promossi da soggetti privati sono attuati mediante il programma urbanistico di cui al comma 7bis e, qualora comporti variante allo strumento urbanistico, lo stesso è approvato in deroga ai limiti ed alle prescrizioni di cui all'articolo 27, comma 4 della L.R. n. 27/2000 e dell'articolo 67 comma 3, della L.R. n. 11/2005 con le modalità di cui all'articolo 15 della stessa L.R. n. 11/2005 e nel rispetto degli articoli 25 comma 2, 27 commi 1, 2 e 6, 29 e 30, commi 4 e 5 della L.R. n. 27/2000, in continuità con le aree urbane esistenti. *Per gli interventi di cui*

sopra si applicano gli adempimenti in materia di VAS di cui all'articolo 3, comma 4-bis della l.r. 12/2010.».

- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 2 maggio 2006, n. 100.
- Si riporta il testo dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 24 febbraio 2004, n. 45):

«146.

Autorizzazione.

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole.

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma

1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità.

9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.

12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale

possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134.

15. *Abrogato.*

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

- La legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12, recante “Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 24 febbraio 2010, n. 9), è stata modificata ed integrata dalle leggi regionali 25 novembre 2010, n. 23 (in S.S. al B.U.R. 26 novembre 2010, n. 56) e 16 settembre 2011, n. 8 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41).
Per il testo vigente dell'art. 3, comma 4 bis si vedano le note all'art. 19, alinea e parte novellistica.

Nota all'art. 14:

- Il testo vigente degli artt. 1 e 7, comma 1 della legge regionale 24 luglio 2007, n. 25, recante “Prestito sociale d'onore. Istituzione di un fondo per agevolare l'accesso” (pubblicata nel B.U.R. 1 agosto 2007, n. 34), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1 Oggetto e finalità.

1. La presente legge in coerenza con il Piano sociale regionale istituisce un fondo per agevolare l'accesso al microcredito, anche al fine di contrastare fenomeni di usura, nella forma del prestito sociale d'onore. Il prestito sociale d'onore è concesso a favore di cittadini residenti in Umbria che versano in situazioni di temporanea difficoltà economica, contingenti o legate a momenti di criticità del ciclo di vita familiare e personale.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 consiste nell'abbattimento totale degli interessi sui prestiti sociali d'onore erogati da istituti di credito convenzionati con Gepafin S.p.A., da restituirsì in rate periodiche entro un periodo massimo di sessanta mesi. La restituzione del prestito decorre dal sesto mese dall'erogazione dello stesso.

2 bis. Il prestito sociale d'onore di cui al comma 1 è garantito da Gepafin S.p.a. sull'importo richiesto, nei limiti della disponibilità del Fondo.

3. *La gestione amministrativa e contabile del fondo di cui al comma 1, effettuata secondo un criterio di separazione tra l'importo per l'abbattimento totale degli interessi derivanti dall'erogazione di prestiti e l'importo a garanzia dei prestiti sociali erogati, è attribuita a Gepafin S.p.a. sulla base di una apposita convenzione da stipulare con la Regione.*

Art. 7
Norma finanziaria.

1. Per l'abbattimento totale e per la garanzia degli interessi derivanti dall'erogazione del prestito sociale d'onore è istituito il fondo di cui all'articolo 1, comma 1 ed è autorizzata per l'anno 2007 la spesa di 100.000,00 euro da finanziarsi mediante l'utilizzo dell'importo incluso nel Fondo Speciale di parte corrente per la copertura finanziaria di provvedimenti legislativi in corso ai sensi dell'articolo 29, comma 1 della L.R. n. 13/2000, come previsto nella tabella "A" allegata alla legge regionale 29 marzo 2007, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009. Legge finanziaria 2007) con riferimento al numero d'ordine 3 avente ad oggetto "Istituzione di un fondo per l'erogazione di prestiti sociali d'onore".
Omissis.».

Nota all'art. 15:

- Il testo vigente dell'art. 6, comma 8 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4, recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese" (pubblicata nel S.S. n. 2 al B.U.R. 6 marzo 2009, n. 10, E.S.), come modificato e integrato dalle leggi regionali 12 febbraio 2010, n. 9 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 17 febbraio 2010, n. 8), 30 marzo 2011, n. 4 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 31 marzo 2011, n. 15) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6
Misure per il sostegno al reddito dei soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali.

Omissis.

8. Il beneficio spetta per le rate di mutuo che scadano entro il 31 dicembre 2014 e per un periodo massimo di ammortamento dello stesso mutuo di 24 mesi.

Omissis.».

Nota all'art. 16:

- Il testo vigente dell'art. 13 della legge regionale 15 aprile 2009, n. 6, recante "Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria" (pubblicata nel B.U.R. 22 aprile 2009, n. 18), come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 13
Il Revisore dei conti.

1. Il Revisore dei conti è eletto dal Consiglio regionale.

2. Al Revisore dei conti compete:

- a) controllare la regolarità amministrativa e contabile del Centro;
- b) verificare la conformità del bilancio preventivo e del conto consuntivo alle norme di legge;
- c) presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento amministrativo e contabile del Centro, da allegare al conto consuntivo ai sensi dell'articolo 6, comma 3;
- d) assistere alle sedute dell'Assemblea.

2 bis. Al Revisore dei conti spetta un'indennità di presenza per un importo pari a trenta euro.».

Nota all'art. 17:

- Il testo vigente dell'art. 6, comma 3 della legge regionale 20 maggio 2009, n. 12, recante “Disciplina per l'attività professionale di acconciatore” (pubblicata nel B.U.R. 27 maggio 2009, n. 24), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6
Abilitazione professionale.

Omissis.

3. L'esame finale, rivolto, in conformità agli standard di certificazione definiti dalla Regione, alla verifica del possesso delle competenze di cui allo standard professionale nazionale, definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è svolto da una Commissione nominata *dalla Giunta regionale.*

Omissis.».

Note all'art. 18, alinea e parte novellistica:

- La legge regionale 19 dicembre 2009, n. 26, recante “Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 30 dicembre 2009, n. 58.
- La legge 3 marzo 2009, n. 18, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”, è pubblicata nella G.U. 14 marzo 2009, n. 61.

Note all'art. 19, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 3 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12 (si vedano le note all'art. 13, alinea e parte novellistica), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3
Ambito di applicazione.

1. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni della presente legge i piani o programmi la cui approvazione compete alla Regione e agli enti locali. La valutazione riguarda i piani o programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Essa ricomprende una valutazione di conformità paesaggistica rispetto al Piano Paesaggistico Regionale (PPR), di cui viene dato atto nel parere motivato ambientale.

2. La valutazione viene effettuata per i piani o programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla

Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni;

b) che, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, richiedono la valutazione d'incidenza ambientale, di seguito denominata VInCA, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e integrazioni.

3. L'Autorità competente effettua la VAS, previa procedura di Verifica di assoggettabilità ordinaria o semplificata di cui all'articolo 9, nei casi:

a) di piani e programmi, di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o che riguardano varianti minori;

b) di piani e programmi, ancorché non ricompresi tra quelli di cui al comma 2, che comunque definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti suscettibili di determinare impatti significativi sull'ambiente.

4. Sono esclusi dal campo di applicazione della VAS:

a) i piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti da segreto di Stato;

b) i piani e i programmi finanziari e di bilancio e i documenti previsionali e programmatici;

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per la pubblica incolumità;

d) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalla Regione o dagli organi dalla stessa indicati;

e) i piani e programmi, compresi gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, qualora non ricorra nessuna delle due condizioni di cui al comma 2 lettere a) e b).

4-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, l'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione della significatività degli effetti ambientali, con le procedure di verifica di assoggettabilità, anche semplificata, di cui all'articolo 9, comma 2, delle varianti di cui all'articolo 18, comma 2, 3, 3-bis, 4, 5 e 9-bis della l.r. 11/2005, dei piani attuativi, dei programmi urbanistici e degli interventi relativi a procedimenti in materia di sportello unico per le attività produttive ed edilizia (SUAPE), relativi a piani regolatori comunali approvati ai sensi della l.r. 31/1997 e della l.r. 11/2005. Ai fini dell'esclusione dalla VAS il comune valuta ed attesta che tali strumenti urbanistici non comportano impatti significativi sull'ambiente, con le modalità previste all'articolo 8-bis, comma 2 della l.r. 11/2005.

5. Sono esclusi, previa autocertificazione del Proponente o dell'Autorità procedente, i piani attuativi e i programmi urbanistici di cui all'articolo 28 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) che determinano la mera esecuzione di interventi in attuazione delle previsioni di piani regolatori generali già sottoposti a VAS.

5-bis. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 12, del D.Lgs. 152/2006, per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.».

- Il testo dell'art. 18, commi 2, 3, 3-bis, 4, 5 e 9-bis della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si vedano le note all'art. 10, alinea e parte novellistica), è il seguente:

«Art. 18
Varianti del PRG.

Omissis.

2. Le varianti del PRG, parte strutturale, conseguenti a sopravvenute previsioni di strumenti di pianificazione provinciali o nell'ipotesi di recepimento, da parte degli enti interessati, di accordi definitivi sottoscritti ai sensi dell'articolo 15, sono adottate ed approvate dal consiglio comunale con le procedure previste all'articolo 13, comma 2 e seguenti, articolo 14 e articolo 16, comma 2, i cui tempi sono ridotti della metà.

3. Le varianti del PRG, parte strutturale, in attuazione di specifici strumenti di programmazione negoziata, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 o necessarie per localizzare o realizzare opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese quelle disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, nonché quelle da effettuare anche a mezzo di piano attuativo, connesse alla attuazione dei programmi edilizi ed urbanistici, comunque denominati in base alla legislazione vigente, ivi compresi quelli di cui alla legge regionale 11 aprile 1997, n. 13, sono adottate dal comune con le procedure previste agli articoli 13, comma 2 e seguenti e 14, i cui tempi sono ridotti della metà, e sono inviate alla provincia. Esse sono approvate dal comune qualora la provincia, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti e previa istruttoria, non convoca la conferenza istituzionale di cui all'articolo 15 o comunica di non doverla attivare. La provincia è tenuta a motivare la convocazione della conferenza istituzionale in ragione della complessità dei contenuti della variante, del relativo impatto territoriale prodotto e in caso di modifica sostanziale dei criteri e strategie informativi del PRG vigente.

3-bis. Le procedure del comma 3 si applicano anche per varianti al PRG, parte strutturale, che riguardano:

- a) varianti non superiori al dieci per cento in più o in meno delle superfici e delle quantità edificatorie dimensionali attribuite dal PRG agli ambiti, macroaree, insediamenti esistenti e di nuova previsione, purché non incrementative rispetto alle previsioni complessive del PRG medesimo, comprese le varianti alle norme tecniche di attuazione e senza considerare nelle percentuali di cui sopra le trasformazioni prodotte a seguito della eliminazione di opere o edifici esistenti classificabili come detrattori ambientali e paesaggistici;
- b) varianti alle destinazioni d'uso di zone o insediamenti, purché compatibili;
- c) varianti alle altezze massime in misura non superiore al dieci per cento;
- d) varianti alla viabilità nonché quelle per localizzare o ampliare impianti di distributori di carburanti, compresi i servizi all'autoveicolo, alle persone e le attività integrative;
- e) varianti per consentire la perequazione, le compensazioni e le premialità o l'eliminazione di detrattori ambientali;
- f) varianti per la valorizzazione del patrimonio pubblico, anche demaniale o di società a totale capitale pubblico;
- g) varianti di correzione di errori materiali anche relativamente a zone boscate;
- h) varianti di cui all'articolo 67, comma 4;
- i) varianti per localizzare nuovi insediamenti di edilizia residenziale pubblica o sociale anche per quanto previsto all'articolo 11, comma 2 del Reg. reg. 25 marzo 2010, n. 7 (Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all'articolo 61, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 "Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale") e all'articolo 28-bis;
- j) varianti di adeguamento a normative o ambiti del PTCP e del PPR, nonché alle disposizioni del Reg. reg. n. 7/2010;
- k) varianti connesse all'approvazione di programmi urbanistici.

4. Le varianti del PRG, parte operativa, sono adottate e approvate dal comune, ai sensi e con le procedure di cui all'articolo 17. Qualora le varianti riguardino quanto previsto ai commi 2, 3 e 3-bis, i tempi di deposito e pubblicazione previsti sono ridotti della metà.

5. Nel caso di procedimenti per i quali è previsto il ricorso a conferenze di servizi che comportano variazione degli strumenti urbanistici generali, le conferenze medesime tengono luogo dell'adozione della variante ed assolvono anche alle funzioni previste dagli articoli 8, 9, 10 e 15 per la conferenza di copianificazione e per la conferenza istituzionale. La potestà provvedimentale degli enti interessati si esprime nell'ambito della conferenza, in base alle competenze previste dalla presente legge. I tempi di deposito e pubblicazione delle relative varianti previsti dalla presente legge, sono ridotti della metà ed entro tali termini i soggetti di cui all'articolo 9, comma 3, possono presentare valutazioni e proposte in merito alla variante.

Omissis.

9-bis. L'approvazione di un'opera pubblica con atto del Consiglio comunale, concernente la modifica della destinazione di aree pubbliche per dotazioni territoriali e funzionali già previste dallo strumento urbanistico generale non comporta ulteriore procedimento di variante urbanistica e ha effetto anche ai fini dell'apposizione o reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio per la nuova destinazione prevista. In caso di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio si applica quanto previsto all'articolo 6, comma 4 della legge regionale 22 luglio 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).».

- La legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, recante “Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione della L.R. 2 settembre 1974, n. 53, della L.R. 18 aprile 1989, n. 26, della L.R. 17 aprile 1991, n. 6 e della L.R. 10 aprile 1995, n. 28”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 29 ottobre 1997, n. 52.
- Per il testo dell'art. 8-bis, comma 2 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, si vedano le note all'art. 13, alinea e parte novellistica.

Note all'art. 20, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 6, comma 2 della legge regionale 22 luglio 2011, n. 7, recante “Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità” (pubblicata nel S.O. n. 2 al B.U.R. 27 luglio 2011, n. 32), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6

Vincoli derivanti da piani urbanistici.

Omissis.

2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni, fatto salvo quanto previsto al comma 7-bis dell'articolo 165 del d.lgs. 163/2006. Entro il medesimo termine può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione della pubblica utilità dell'opera.

Omissis.».

- Si riporta il testo dell'art. 165, comma 7-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (si vedano le note all'art. 13, alinea e parte novellistica):

«165.

Progetto preliminare. Procedura di valutazione
di impatto ambientale e localizzazione
(art. 3, D.Lgs. n. 190/2002; art. 2, D.Lgs. n. 189/2005)

Omissis.

7-bis. Per le infrastrutture il vincolo preordinato all'esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto preliminare dell'opera. Entro tale termine, può essere approvato il progetto definitivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. In caso di mancata approvazione del progetto definitivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, la proposta è formulata al CIPE da parte del Ministero, su istanza del soggetto aggiudicatore. La reiterazione del vincolo è disposta con deliberazione motivata del CIPE secondo quanto previsto dal comma 5, terzo e quarto periodo. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 9, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Omissis.».

Nota all'art. 21:

- Il testo vigente dell'art. 5, comma 1, lett. b) della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, recante “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5

Testi unici per il riordino normativo
e la semplificazione amministrativa.

1. Anche sulla base degli esiti della misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 4 e delle previsioni del Piano di cui all'articolo 3, ai fini del riordino normativo e della semplificazione procedimentale e provvedimentale, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 40, comma 1 dello Statuto regionale, a redigere e a presentare al Consiglio regionale progetti di testo unico, nel rispetto dei termini assegnati nell'Allegato A alla presente legge, nelle seguenti materie:

- a) agricoltura;
- b) artigianato;
- c) commercio;
- d) turismo;
- e) governo del territorio;
- f) sanità e servizi sociali.

Omissis.».

Nota all'art. 22:

- Il testo vigente dell'art. 76 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (vedi le note all'art. 10, alinea e parte novellistica), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 76
Modificazioni a leggi regionali.

1. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), le parole: "comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "unioni speciali di comuni".
2. Al comma 1 dell'articolo 21 della L.R. n. 13/2009, le parole: "comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "unioni speciali di comuni".
3. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) è sostituita dalla seguente: "e) due Presidenti delle unioni speciali di comuni eletti dall'Assemblea dei Presidenti delle unioni speciali di comuni di cui all'articolo 7, comma 4.".
4. Al comma 4 dell'articolo 7 della L.R. n. 20/2008, ovunque ricorrano le parole: "comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "unioni speciali di comuni".
5. Al comma 2 dell'articolo 10 della L.R. n. 20/2008, le parole: "Presidente di Comunità montana," sono soppresse.
6. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 (Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria) è abrogato.
7. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario), le parole: "comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "unioni speciali di comuni".
- [8. Al comma 5 dell'articolo 22-bis della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale), le parole: "comunità montana" sono sostituite dalle seguenti: "unione speciale di comuni".] Abrogato.*
9. Al comma 4 dell'articolo 48 della L.R. n. 27/2000, le parole: "Comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "unioni speciali di comuni".
10. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Disciplina delle strade del Vino dell'Umbria), le parole: "Comunità montana" sono sostituite dalle seguenti: "unione speciale di comuni".
11. Alla rubrica dell'articolo 8 ed al comma 2 dello stesso articolo 8 della L.R. n. 38/1999, le parole "Comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "unioni speciali di comuni".
12. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 1999, n. 29 (Individuazione del sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale "Monte Peglia e Selva di Meana"), le parole: "omonima Comunità montana" sono sostituite dalle seguenti: "unione speciale di comuni competente".
13. Al comma 1 dell'articolo 4, della L.R. n. 29/1999, le parole: "Comunità montana "Monte Peglia e Selva di Meana"" sono sostituite dalle seguenti: "unione speciale di comuni competente".
14. Ai commi 2, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 della L.R. n. 29/1999, le parole: "Comunità montana" sono sostituite dalle seguenti: "unione speciale di comuni".
15. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche), le parole: " , alla comunità montana competente per territorio" sono soppresse ed al comma 7 le parole: "La comunità montana" sono sostituite dalle seguenti: "Il comune".
16. Al comma 2 dell'articolo 17 della L.R. n. 28/1997, le parole: "dalle Comunità montane e dai Comuni non facenti parte delle stesse" sono sostituite dalle seguenti: "dai comuni".
17. Al comma 1 dell'articolo 20 della L.R. n. 28/1997, le parole: "Le Comunità montane ed i" sono sostituite dalla seguente: "i".
18. L'articolo 13-bis della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 (Norme sull'amministrazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali) è abrogato.
19. Al comma 1 dell'articolo 15-ter della L.R. n. 14/1997, le parole " , alle comunità montane" sono soppresse.

20. Dal momento dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 11, comma 1, l'articolo 4, comma 7, e l'articolo 50, commi 1, 2, 3 della L.R. n. 26/2009 non sono più applicabili.».

Nota all'art. 23:

- La legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 25 maggio 1994, n. 22), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 30 marzo 1995, n. 18 (in B.U.R. 10 aprile 1995, n. 19, E.S.), 19 luglio 1996, n. 18 (in B.U.R. 24 luglio 1996, n. 34), 16 luglio 1999, n. 22 (in B.U.R. 23 luglio 1999, n. 41), 28 novembre 2001, n. 32 (in B.U.R. 3 dicembre 2001, n. 59, E.S.), 13 maggio 2002, n. 7 (in B.U.R. 22 maggio 2002, n. 23), 16 dicembre 2002, n. 32 (in B.U.R. 24 dicembre 2002, n. 58), 29 luglio 2003, n. 17 (in B.U.R. 13 agosto 2003, n. 33), 25 novembre 2004, n. 25 (in B.U.R. 7 dicembre 2004, n. 52), 5 giugno 2007, n. 20 (in B.U.R. 13 giugno 2007, n. 27), 24 dicembre 2007, n. 37 (in B.U.R. 27 dicembre 2007, n. 56), 29 luglio 2009, n. 17 (in B.U.R. 5 agosto 2009, n. 35), 11 novembre 2009, n. 22 (in S.S. al B.U.R. 12 novembre 2009, n. 51) e 30 marzo 2011, n. 4 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 31 marzo 2011, n. 15).

Il testo vigente dell'art. 40, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 40 Norme finanziarie.

1. Per l'attuazione della presente legge è destinata nel bilancio regionale una somma pari alle entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui ai numeri d'ordine 15, 16 e 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con il decreto legislativo n. 230/1991 e successive modifiche, nonché dalla tassa di concessione relativa alle aziende agrituristiche venatorie di cui all'articolo 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1996, n. 1. L'utilizzazione di tale somma è destinata nel bilancio regionale all'attuazione degli interventi di seguito individuati e nelle percentuali indicate:

- a) il cinque per cento per interventi diretti della Regione;
- b) il sette per cento per le attività dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche;
- c) il ventitre per cento da utilizzare prioritariamente per la gestione degli interventi di salvaguardia della produzione agricola ed il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura su tutto il territorio, secondo le modalità previste dalla legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali disponibilità del fondo andranno utilizzate per il finanziamento di interventi diretti di gestione faunistico ambientale gestiti dagli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC);

d) il trentatre per cento per l'attuazione della pianificazione faunistico-ambientale e venatoria operata dalle province e la realizzazione dei programmi di gestione della fauna selvatica ed i relativi interventi sul territorio;

d-bis) il trentadue per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia, ripartito in proporzione al numero degli iscritti, per la realizzazione dei progetti di gestione faunistico-ambientale di cui all'articolo 29 del regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6 (Norme per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia).

1-bis. L'entità della spesa di cui alle lettere a), b), c), d) e d-bis) del comma 1, è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità.

1-ter. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

2. Per l'esercizio in corso è confermata la spesa stabilita dal bilancio regionale e iscritta al capitolo 4190.
3. Per gli esercizi successivi l'entità della spesa sarà determinata con legge di bilancio entro i limiti della previsione del bilancio pluriennale della Regione.».

Nota all'art. 24:

- Il testo dell'art. 11, comma 6 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (si veda la nota all'art. 23), è il seguente:

«Art. 11
Organi di gestione.

Omissis.

6. I comitati per il raggiungimento delle finalità programmate organizzano forme di collaborazione dei cacciatori iscritti dandone comunicazione alla Provincia. La partecipazione economica è determinata d'intesa tra le Province, sentiti i comitati di gestione degli A.T.C..

Omissis.».

Nota all'art. 25, comma 1:

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 27, recante “Assetto istituzionale ed organizzativo del complesso informatico e telematico del Sistema informativo regionale (S.I.R.) della Regione dell'Umbria” (pubblicata nel B.U.R. 5 agosto 1998, n. 48), è il seguente:

«Art. 6
Convenzione tra i consorziati.

1. La convenzione di cui all'art. 2, comma 2, è deliberata dalla Giunta regionale e dai competenti organi degli enti aderenti.

2. La convenzione, della quale il primo statuto consortile è parte integrante, stabilisce:

- a) le finalità generali del Consorzio;
- b) le forme di consultazione degli enti consorziati e la trasmissione ad essi degli atti fondamentali del Consorzio;
- c) i rapporti finanziari tra gli enti contraenti ed il Consorzio, con indicazione delle quote di fondo consortile riservate a ciascuno di essi nell'ambito delle categorie di appartenenza;
- d) i rispettivi e reciproci obblighi e garanzie dei consorziati in merito allo svolgimento delle attività istituzionali previste da parte del Consorzio;
- e) la disciplina delle nomine e le competenze degli organi consortili;
- f) la facoltà del Consorzio, in relazione alla peculiarità dei propri compiti di supporto alla realizzazione di progetti di interesse comune dei consorziati, di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle strutture dei consorziati.

3. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Consorzio è impegnato a recepire, per quanto di competenza, le indicazioni e gli accordi formulati nella convenzione tra i consorziati.».

Note all'art. 26:

- Il regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2, recante “Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie”, è pubblicato nel B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11.
- Per il testo vigente dell'art. 24, comma 3-bis della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, si vedano le note all'art. 9, alinea e parte novellistica.

Nota all'art. 27:

- Il testo dell'art. 66, comma 11 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si vedano le note all'art. 10, alinea e parte novellistica), è il seguente:

«Art. 66
Recupero urbanistico-edilizio.

Omissis.

11. Il termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi di demolizione e rimessa in pristino di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale n. 21/2004 è prorogato al 31 dicembre 2011, per gli immobili ricompresi nel censimento di cui al comma 1 e comunque successivamente al completamento dei lavori di ristrutturazione degli immobili oggetto di sgombero.

Omissis.»

Note all'art. 28:

- Per il testo vigente dell'art. 1, comma 2-bis della legge regionale 24 luglio 2007, n. 25, si veda la nota all'art. 14.
- Il testo dell'art. 5 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si vedano le note all'art. 10, alinea e parte novellistica), è il seguente:

«Art. 5
Piano comunale dei servizi.

1. Il comune, sulla base delle norme regolamentari di cui all'articolo 62, comma 1, lettera a), si dota del piano comunale dei servizi (PCS), che implementa il PRG, parte operativa.

2. Il PCS è lo strumento di programmazione e di indirizzo gestionale dei servizi pubblici e di interesse generale o collettivo per soddisfare le esigenze attuali dei cittadini e quelle prodotte dalle trasformazioni previste dal PRG, nonché per garantire la qualità e la efficienza dei servizi.

3. Le norme regolamentari di cui al comma 1 prevedono le agevolazioni connesse alla dotazione del PCS, concernenti anche l'attuazione e la modifica del PRG, parte operativa, che possono riguardare aspetti procedurali, programmatici e finanziari.

4. Le norme regolamentari di cui al comma 1 stabiliscono le modalità per il coinvolgimento dei soggetti privati, singoli o associati, alla definizione del PCS.»

Note all'art. 29:

- Per il testo vigente dell'art. 13, comma 2-bis della legge regionale 15 aprile 2009, n. 6, si veda la nota all'art. 16.
- Il testo dell'art. 15, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 15 aprile 2009, n. 6 (si veda la nota all'art. 16), è il seguente:

«Art. 15
Indennità.

1. Ai componenti dell'Assemblea spetta, per la partecipazione alle sedute, un'indennità di presenza per un importo pari allo 0,50 per cento dell'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali.
 2. Ai vicepresidenti e ai segretari spetta l'importo di cui al comma 1 maggiorato del 30 per cento.
 3. Al Presidente spetta un'indennità mensile pari all'8 per cento dell'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali.
- Omissis.*».

- Il testo dell'art. 9, comma 2, lett. c) della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (si veda la nota all'art. 1, commi 1 e 2), è il seguente:

«Art. 9
Disposizioni di contenimento della spesa.

Omissis.

2. In particolare, in attuazione di quanto disposto al comma 1:

Omissis.

- c) le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati di enti e agenzie regionali, dall'anno 2011 e sino all'anno 2013 sono, automaticamente, ridotti del dieci per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3 del D.L. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010;
- Omissis.*».

Nota alla dichiarazione d'urgenza:

- Il testo dell'art. 38, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), modificata con legge regionale 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R. 5 gennaio 2010, n. 1), è il seguente:

«Art. 38.
Pubblicazione e comunicazione

1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.
- Omissis.*».